



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 30 APRILE 2009

1) Ricorso A.S.D. L'ACQUEDOTTO CALCIO A 5 RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Chieelli Alessandro seguito gara L'Acquedotto C5/Civis Colleferro 1997 del 4.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 574 del 7.4.2009)

2) Ricorso A.S.D. ATLETICO TERAMO INAMMISSIBILE

avverso l'incongruità della sanzione inflitta alla Società Calcio a 5 2007 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati con nota n. 6148/872pf08-09/AA/ac del 7.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 23.4.2009)

3) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell'A.S.D. CUSANO INAMMISSIBILE

avverso decisioni merito gara Campionato Juniores Regionale Rhodense/Cusano del 3.3.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 40 del 23.4.2009)

4) Ricorso KAOS FUTSAL A.S.D.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 10 in classifica e dell'ammenda di € 7.500,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri Tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale N. 6257/871pf08-09/AA/ac del 10 aprile 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 81/CDN del 27.4.2009)

RIUNITI i reclami nn. 4), 5), 6), 7), 8) e 9), li **RESPINGE**.

5) Ricorso Sig. BARBI Angelo

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4, inflittagli per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice ed all'art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale N. 6257/871pf08-09/AA/ac del 10 aprile 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)

6) Ricorso Sig. GENNARI Livio

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3, inflittagli per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice ed all'art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale N. 6257/871pf08-09/AA/ac del 10 aprile 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)

7) Ricorso Sig. GAMBERINI Giordano

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1, inflittagli per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice ed all'art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale N. 6257/871pf08-09/AA/ac del 10 aprile 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)

8) Ricorso Sig. RUSSO Luigi

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1, inflittagli per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice ed all'art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale N. 6257/871pf08-09/AA/ac del 10 aprile 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)

9) Ricorso Calciatore PELC Cleverson Lilion

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, inflittagli per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice ed all'art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale N. 6257/871pf08-09/AA/ac del 10 aprile 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)